

**FEDERAZIONE ITALIANA DI ATLETICA LEGGERA**  
**CORTE FEDERALE D'APPELLO**

Proc. PF n. 63/2024 R.G. Proc. Fed.  
Proc. TF n. 43/2024 R.G Trib. Fed.  
Proc. n. 1/2025 R.G. Corte Fed. D'Appello

Decisione n. 2 del 19.03.2025  
Depositata in data 24.3.2025

**LA CORTE FEDERALE D'APPELLO**

**Così composta:**

- **Avv. Marco Baliva – Presidente**
- **Avv. Stefano Gianfaldoni – Giudice Relatore**
- **Avv. Alessandro Oliverio – Giudice**

all'udienza del 19.03.2025 ha così deciso sul reclamo proposto dalla Procura Federale FIDAL, in persona del Procuratore Federale Avv. Michele Ponzeletti e del Procuratore Federale Aggiunto Avv. Matteo Annunziata, avverso la decisione n. 4/2025 del Tribunale Federale Nazionale della FIDAL del 03.02.2025, pubblicata in pari data, nell'ambito del procedimento di cui al N.R.G.T.F. 43/2024

**FATTO E SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO**

Con atto del 18.02.2025 notificato a mezzo P.E.C. in pari data, la Procura Federale FIDAL, in persona del Procuratore Federale Avv. Michele Ponzeletti e del Procuratore Federale Aggiunto Avv. Matteo Annunziata, ha interposto reclamo ai sensi dell'art. 50 del Regolamento di Giustizia FIDAL avverso la decisione n. 4/2025 (procedimento iscritto al N.R.G.T.F. 43/2024) pronunciata dal Tribunale Federale il 03.02.2025 e pubblicata in pari data, con la quale è stata inflitta al deferito Signor Ivan Carlo Villini la sanzione dell'inibizione per complessivi giorni 60 ed alla società di appartenenza del medesimo A.S.D. Atletica Cervia l'ammenda di € 500,00 per responsabilità oggettiva ai sensi del disposto di cui all'art. 5 ultimo comma Regolamento di Giustizia FIDAL.

La ridetta decisione ha tratto origine dal procedimento instaurato dalla Procura Federale FIDAL a seguito della segnalazione dell'atleta minore M.R., attualmente tesserato presso la Polisportiva Atletica Castiglione A.S.D., a seguito di militanza nella ridetta A.S.D. Atletica Cervia, pervenuta in data

03.10.2024 al Segretario Generale FIDAL, Dott. Alessandro Londi, avente ad oggetto asserite anomalie relative all'utilizzazione della pista di atletica del Comune di Cervia, affidata in gestione ed uso all'A.S.D. Atletica Cervia.

In data 07.10.2024 la Procura Federale FIDAL ha iscritto il procedimento al N.R.G.P.F. 64/2024 e contestualmente avviato le indagini.

In pari data è stato altresì iscritto il procedimento di cui al N.R.G.P.F. 63/2024 conseguente all'invio da parte del ridetto Segretario Generale FIDAL della segnalazione promossa dalla Signora Simona Abbondanza afferente presunte responsabilità della summenzionata A.S.D. Atletica Cervia per la mancata iscrizione alle gare di atleti ivi precedentemente tesserati ed in seguito trasferitisi anch'essi alla Polisportiva Atletica Castiglione A.S.D.

In considerazione della connessione oggettiva dei procedimenti, in data 20.11.2024, la Procura Federale FIDAL ha proceduto con la riunione dei medesimi, addivenendo ad un assorbimento del fascicolo P.F. 63/2024 all'interno del fascicolo P.F. 64/2024.

Espletate le indagini, in data 04.12.2024, è stato notificato al Signor Villini l'atto di deferimento *ex art. 56 Regolamento di Giustizia FIDAL* *“per comportamento antiregolamentare, antinormativo, in spregio ai principi cardini del diritto sportivo e per aver impedito l'accesso a soggetti, tra cui minorenni, ostacolando il diritto a svolgere la pratica sportiva e usufruire dell'impianto sportivo, cui lo stesso è il gestore, senza motivazione alcuna”* così come all'A.S.D. Atletica Cervia *“a titolo di responsabilità diretta ex art. 1 comma 3 lettera a per la condotta posta in essere dal proprio Presidente Signor Ivan Carlo Villini”*.

A seguito dell'avvenuta instaurazione del procedimento, all'esito dell'attività istruttoria, il Tribunale Federale ha emesso la decisione oggi impugnata e che si riporta sinteticamente in questa sede. Sono state disattese, poiché infondate, le eccezioni preliminari sollevate dalla difesa dell'incolpato attinenti la nullità del deferimento *“in quanto i fatti attribuiti al sig. Villini non corrispondono alle violazioni delle norme ivi indicate”* nonché *“per inapplicabilità delle norme che si assumono violate, sia per violazione del principio di legalità, del diritto di difesa e dei principi del giusto processo”*. Il riferimento è all'asserita violazione dei principi di lealtà, probità, correttezza sportiva e disciplina in quanto ritenuti concetti pre-giuridici dotati di una connotazione meramente etica e, dunque, inidonei a supportare le accuse mosse verso i soggetti incolpati.

Doglianza ritenuta infondata dal Tribunale Federale in quanto afferente, anzitutto, questioni di merito anziché l'eventuale invalidità preliminare dell'atto di deferimento, oltre che in ragione dell'avvenuta

effettiva correlazione alle condotte contestate delle norme che si sono assunte violate, in linea, dunque, col disposto di cui all'art. 56 comma 4 del Regolamento di Giustizia FIDAL.

Da ultimo, il pieno esercizio del diritto di difesa da parte dei soggetti incolpati, estrinsecatosi, peraltro, nella produzione di memorie difensive, ha consentito il superamento delle eccezioni preliminari formulate.

Nel merito, il Tribunale Federale ha ritenuto pienamente raggiunta la prova della colpevolezza dei soggetti deferiti.

Nello specifico, nella propria memoria difensiva, l'incolpato ha sostenuto che eventuali inadempimenti contrattuali nei confronti del Comune di Cervia non potessero assumere rilevanza disciplinare.

L'inconsistenza di tale assunto difensivo, tuttavia, è emersa in modo chiaro e palese ad avviso del ridetto Tribunale Federale in forza della circostanza secondo cui la gestione degli impianti sportivi comunali risulti strettamente legata ai principi di equità e fruibilità, evidentemente finalizzati a favorire l'aggregazione e l'inclusione sociale mediante l'assicurazione di spazi sicuri ed accessibili ai fini dello svolgimento dell'attività sportiva.

In virtù di tale stretta correlazione, ad avviso del Tribunale Federale, qualsiasi condotta posta in violazione di tali regole integra evidentemente una rilevanza disciplinare. Parimenti infondate sono state ritenute le ulteriori argomentazioni difensive afferenti la presunta pronuncia di pesanti offese a carico del Signor Villini nonché la circostanza secondo cui la vertenza risulterebbe ad oggi pienamente superata.

Il Tribunale Federale ha affermato la natura non esimente la responsabilità delle ridette circostanze nonché l'impossibilità di potersi ritenere integrata nel caso di specie l'attenuante di cui all'art. 9 comma 2 Regolamento di Giustizia FIDAL cui la difesa dell'incolpato pare aver fatto implicito riferimento. L'assunto accusatorio, peraltro, quanto alla sussistenza della condotta e del movente posto alla base della medesima, viene confermato ad avviso del ridetto Tribunale Federale dalla stessa difesa dell'incolpato la quale afferma espressamente come: *“Ci sono state, in verità, questioni con la Polisportiva Atletica Castiglione ASD, la quale – convenzionata con l'ASD Atletica Cervia per l'accesso alla pista e favorita da prezzi agevolati – nelle occasioni in cui allenatori e atleti accedevano all'impianto, ha spesso svolto attività di proselitismo nei confronti degli atleti tesserati per l'ASD Atletica Cervia, contrariamente ai contenuti dell'accordo fra le due, fino a determinare il “passaggio” di molti di questi nelle proprie fila, o addirittura in quelle di altre Associazioni sportive, per il tramite della Pol. Castiglione. Ne è derivato il legittimo risentimento del Villini, che, per qualche tempo, ha vietato alla Pol. Castiglione – e non ai*

*singoli atleti, anche minorenni, che, come visto, hanno continuato a frequentare l'impianto, a loro piacimento – l'accesso al campo”.*

Da ultimo, il Tribunale Federale ha ritenuto irrilevanti, in quanto generiche e non specificamente rivolte ai fatti del giudizio, le dichiarazioni scritte prodotte dalla difesa dell'incolpato nonché inammissibili, in quanto superflue e comunque irrilevanti ai fini della decisione, le istanze di prova testimoniale promosse dalla medesima.

La condotta posta in essere dal gestore della pista è stata ritenuta evidentemente integrativa di una violazione delle norme federali nonché dei principi fondamentali del diritto sportivo, dato l'impedimento ingiustificato dell'accesso e della fruizione dell'impianto agli atleti, anche minorenni, che ha comportato una palese compressione del diritto di questi ultimi allo svolgimento di attività sportiva.

Quanto al trattamento sanzionatorio, il Tribunale Federale, nel confermare la rilevanza disciplinare della condotta tenuta dal Signor Villini, ha ritenuto sussistente la sola circostanza aggravante di cui all'art. 9 comma 3 lettera a) Regolamento di Giustizia FIDAL, non accogliendo, dunque, le ulteriori circostanze aggravanti prospettate dalla Procura Federale FIDAL.

Trattasi, nello specifico, delle fattispecie disciplinate a norma dell'art. 9 comma 3 lett. e) ed i) del ridetto Regolamento di Giustizia FIDAL.

Seppur illegittimi, i motivi ispiratori della condotta tenuta dal Signor Villini non sono stati ritenuti dal Tribunale Federale tali da potersi qualificare come *“abietti e futili”* così come è stata ritenuta insussistente una *“turbativa dell'ordine pubblico”*.

Le suddette argomentazioni addotte in punto di *quantum* del trattamento sanzionatorio non sono state giudicate condivisibili dall'odierna reclamante ed hanno, dunque, indotto la proposizione del gravame in parola da parte della Procura Federale FIDAL.

Nello specifico, ad avviso dell'odierna reclamante, la pronuncia di prime cure risulta meritevole di riforma nella parte in cui il Tribunale Federale ha *“immotivatamente e contraddittoriamente ridotto la richiesta sanzionatoria di base formulata dalla Procura Federale”* nonché nella parte in cui *“non ha riconosciuto la sussistenza delle circostanze aggravanti di cui all'art. 9 comma 3 lett. e) ed i) del R.G. FIDAL”*.

Come primo motivo di gravame, dunque, è stata palesata una violazione nonché una falsa applicazione dell'art. 6 dello Statuto Federale, degli artt. 1, 2 e 7 del Regolamento di Giustizia FIDAL nonché degli artt. 1,2,5 e 6 del Codice di Comportamento Sportivo CONI per un'erronea determinazione dell'entità della sanzione nonché per la carenza e/o contraddittorietà della motivazione della medesima. Nel caso di specie, pur avendo ravvisato una reiterata e dolosa violazione dei principi fondamentali dello

sport, estrinsecatasi nell'impedimento dell'accesso ad un impianto pubblico a soggetti determinati, il Tribunale Federale ha ritenuto di contenere la sanzione dell'inibizione a 60 giorni a fronte di una richiesta di base inizialmente prospettata dalla medesima Procura Federale FIDAL di 6 mesi (5 mesi a titolo di sanzione base aumentati di 1 in ragione delle aggravanti contestate), senza fornire alcuna motivazione di tale decisione.

L'odierna reclamante valuta le condotte poste in essere dal Signor Villini di una gravità tale da doversi ritenere incongrua la sanzione immotivatamente irrogata dal giudice di prime cure, in quanto quest'ultimo, col proprio comportamento, non solo ha impedito l'accesso all'impianto agli atleti, tra cui alcuni minorenni, ma, sulla base di motivazioni squisitamente personali, interrotto un pubblico servizio in violazione della convenzione stipulata col Comune di Cervia e depositata in atti, provocando un evidente danno all'intera comunità.

Quanto al secondo motivo di gravame, l'odierna reclamante nel proprio atto ha lamentato la mancata applicazione delle circostanze aggravanti di cui all'art. 9 comma 3 lett. e) ed i) contestate dalla Procura Federale FIDAL.

L'intenzionalità, la gravità, la natura reiterata della violazione nonché, soprattutto, le motivazioni strettamente personali poste alla base della medesima debbono ritenersi sufficienti, ad avviso della ridetta odierna reclamante, a qualificare la sussistenza dei motivi abietti e futili di cui alla circostanza aggravante dell'art. 9 comma 3 lett. e).

Quanto all'effettiva sussistenza di una "*violenta turbativa dell'ordine pubblico*", la Procura Federale FIDAL evidenzia nel proprio reclamo come a tal fine non debbano necessariamente risultare attestati episodi di mera violenza fisica in senso stretto, potendosi ritenere integrata la ridetta circostanza anche a fronte di condotte capaci di provocare un *vulnus* in senso lato all'ordine pubblico, alla collettività nonché agli interessi pubblici coinvolti.

Avendo la condotta dell'incolpato interessato un impianto pubblico e causato l'intervento dell'Ente Locale, anche la circostanza aggravante da ultimo richiamata deve ritenersi ad avviso dell'odierna reclamante applicabile al caso di specie con conseguente necessaria rimodulazione della sanzione inflitta ai soggetti deferiti.

Da ultimo, la ridetta Procura Federale FIDAL contesta l'erronea applicazione della circostanza attenuante generica della corretta condotta processuale, la cui eventuale applicazione, ad avviso di quest'ultima, dovrebbe essere valutata alla stregua del comportamento tenuto prima dell'udienza di discussione innanzi al Tribunale Federale e non già in seno alla stessa. Per tutto quanto sopra dedotto, la Procura Federale FIDAL, in parziale riforma della decisione

impugnata, ha richiesto l'applicazione della sanzione base di 5 mesi nei confronti del Signor Villini aumentata di 1 mese, e dunque per un totale di 6 mesi di inibizione, in ragione del riconoscimento delle circostanze aggravanti contestate nonché dell'ammenda di € 1.500,00 nei confronti dell'A.S.D. Atletica Cervia.

A seguito della proposizione di detto reclamo, in data 14.03.2025, il deferito Signor Ivan Carlo Villini, in proprio nonché in qualità di presidente dell'A.S.D. Atletica Cervia, si è costituito in giudizio mediante il deposito di memoria difensiva ex art. 35 comma 6 Regolamento di Giustizia FIDAL. In tale sede, la difesa del ridetto deferito ha qualificato come pienamente legittima nonché proporzionata la sanzione adottata dal giudice di prime cure, respingendo in toto, dunque, le contestazioni mosse dall'odierna reclamante in ordine alla dosimetria della sanzione irrogata.

A tal proposito, anzitutto, la ridetta difesa ha ribadito la circostanza secondo cui nei confronti di quest'ultimo sia stata adottata una sanzione comunque superiore al minimo edittale stabilito a norma dell'art. 5 del Regolamento di Giustizia FIDAL seppur a fronte di una limitazione dell'accesso all'impianto sportivo che è risultata soltanto parziale, avendo interessato la sola Polisportiva Atletica Castiglione ASD e non i singoli atleti ad essa tesserati.

Quanto alla mancata applicazione dell'aggravante di cui all'art. 9 lett. e), la difesa del soggetto deferito reputa adeguata la decisione del Tribunale Federale, non ritenendo, infatti, i comportamenti posti in essere dal Signor Villini mossi da motivi abietti ossia da *“cause ignobili, moralmente riprovevoli o dettate da odio, vendetta o discriminazione, di elevato disvalore”* né futili e, dunque, da *“ragioni di scarsissima importanza rispetto alla gravità dell'atto commesso”*.

Altresì ritenuta perfettamente idonea la decisione reclamata nella parte in cui il Tribunale Federale ha escluso la sussistenza dei presupposti per l'applicabilità della circostanza aggravante di cui all'art. 9 lett. i).

In tal senso, la difesa del soggetto deferito richiama la circostanza della mancata verifica nel caso di specie di *“disordini, scontri fisici, atti di violenza o situazioni di pericolo concreto per la sicurezza pubblica”* oltre all'impossibilità di potersi ritenere integrata una *“violenta turbativa dell'ordine pubblico”* a fronte di una semplice diffida scritta adottata dal Sindaco.

Da ultimo, per quanto attiene la contestazione da parte dell'odierna reclamante relativa all'asseritamente erronea applicazione da parte del Tribunale Federale della circostanza attenuante della buona condotta processuale, la difesa del Signor Villini qualifica come palesemente infondato il ridetto motivo di gravame.

A tal proposito, ridetta difesa ritiene che non possa evidentemente qualificarsi come *“comportamento*

*processuale*” una condotta tenutasi prima della celebrazione del processo, la cui apertura deve rinvenirsi nel momento di svolgimento dell’udienza e non in quello di notifica dell’atto di deferimento. Tutto ciò premesso, dunque, la difesa dei soggetti deferiti ha richiesto l’integrale respingimento del reclamo promosso dalla Procura Federale FIDAL.

### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

Il reclamo promosso dalla Procura Federale FIDAL deve ritenersi fondato e meritevole di parziale accoglimento, con conseguente riforma della decisione impugnata.

Procedendo secondo l’ordine di esposizione dei motivi di reclamo promossi dalla ridetta Procura Federale, l’adita Corte d’Appello Federale ritiene che nella decisione impugnata sia stata effettivamente disposta una inadeguata riduzione della richiesta sanzionatoria di base promossa dall’organo requirente federale, tale per cui la sanzione disciplinare rispetto ai 5 mesi di inibizione richiesta dalla Procura federale è stata diminuita in modo del tutto incongruente fino a 60 giorni.

A tal proposito, ad avviso dell’adita Corte, il Giudice di prime cure ha evidentemente minimizzato l’effettivo tasso di palese afflittività materiale che ha caratterizzato le condotte poste in essere dal deferito Signor Villini.

Trattasi, nello specifico, di comportamenti che, in modo innegabile quanto oggettivo, hanno inopinatamente compresso la libertà nella pratica sportiva e, dunque, le concrete modalità esplicative e attuative del valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico derivante dallo sport in tutte le sue forme, come sancito dall’art. 33 Cost.

E ciò rileva in modo ancora più significativo laddove all’incolpato, nella veste di legale rappresentante e, dunque, di dirigente apicale del sodalizio, era stato affidato l’incarico – avente certamente rilevanza sociale e collettiva - di custodia/gestione di un impianto sportivo pubblico. Nella vicenda di specie, infatti, è stato pacificamente appurato - a seguito di espressa ammissione del soggetto incolpato - che atleti tesserati presso società diverse da quella presso cui l’incolpato svolge il ruolo di presidente, fra cui anche minorenni, abbiano riscontrato limitazioni inerenti la fruibilità di un impianto pubblico destinato allo svolgimento di attività sportiva.

Su tali basi, la sanzione applicabile deve meritare una diversa dosimetria fondata su una differente valutazione dell’intensità, della rilevanza e della gravità della specifica condotta posta in essere dall’incolpato, per di più reiterata nel tempo (cfr. C.G.S. decisione n.54/2022).

Appare perciò congrua la sanzione base di 90 gg di inibizione cui applicare l’aumento di un terzo in relazione alla contestata e rilevata circostanza aggravante prevista dall’art 9 comma 3 lett a del

regolamento di giustizia, per aver il Villini agito abusando del potere conferitogli dal Comune nella gestione dell'impianto, e distorcendo le funzioni proprie a lui conferite in quel contesto

Per quanto concerne la seconda doglianza promossa dalla Procura Federale FIDAL, ossia il mancato riconoscimento nel caso di specie della sussistenza delle circostanze aggravanti di cui all'art. 9 comma 3 lett. e) ed i) del R.G. FIDAL, l'adita Corte ritiene il ridetto motivo di gravame non meritevole di accoglimento.

Più nello specifico, in ordine alla sussistenza di ipotetici "*abietti e futili motivi*" posti a fondamento delle condotte poste in essere dal Signor Villini, la Corte osserva come quest'ultimo, invero, abbia comunque agito alla luce di motivazioni riconducibili all'ambito prettamente sportivo. Conseguentemente, pur potendosi innegabilmente rinvenire nella condotta tenuta dal Villini, così come emersa in sede di istruttoria, una visione pressoché padronale dell'impianto sportivo, finanche definito dal medesimo "*la mia pista*" in sede di discussione del 19.03.2025 dinnanzi alla Corte, risulta parimenti evidente che le decisioni prese da quest'ultimo fossero motivate dalla sussistenza di un'asserita azione di proselitismo condotta a danno della società sportiva di cui lo stesso era ed è tutt'ora presidente e non, dunque, ascrivibile ad un movente di estremo disvalore.

Pur non risultando ad oggi segnalata all'organo requirente federale alcuna azione di proselitismo a danno dell'A.S.D. Atletica Cervia, l'adita Corte ritiene, comunque, non sussistenti i presupposti necessari all'applicazione della circostanza aggravante in parola.

Alle medesime conclusioni giunge la valutazione della doglianza promossa dall'odierna reclamante con riferimento alla mancata applicazione della circostanza aggravante di cui all'art. 9 comma 3 lett. i) R.G. FIDAL relativa ad una "*violenta turbativa dell'ordine pubblico*" derivante dai comportamenti posti in essere dal soggetto deferito.

In tal senso, preme sottolineare come, seppur non contestata la circostanza dell'avvenuto intervento in una singola occasione delle forze dell'ordine presso l'impianto sportivo, il ridetto sopralluogo non abbia avuto conseguenze di natura penalistica, peraltro non essendo emersa nel corso del giudizio l'apertura di un fascicolo presso la Procura della Repubblica per tali fatti.

Le circostanze accertate in istruttoria non valgono, dunque, ad avviso dell'intestata Corte, ad integrare i presupposti necessari all'applicazione dell'aggravante in parola con conseguente rigetto del secondo motivo di gravame avanzato dalla Procura Federale FIDAL.

Da ultimo, con riferimento alla contestazione promossa dall'odierna reclamante relativa al riconoscimento dell'operatività della circostanza attenuante della buona condotta processuale operata dal Tribunale Federale, deve essere nuovamente ritenere ricevibile la doglianza.

Il ridetto Tribunale fonda la propria decisione in merito in ragione “...*delle dichiarazioni ammissive correttamente rilasciate dal sig. Villini anche nel corso dell’udienza*”.

Circostanza, quest’ultima, che merita una doverosa precisazione.

Il soggetto deferito si è infatti limitato a riconoscere l’andamento dei fatti così come emersi in sede istruttoria pur tuttavia non affermando in modo netto ed incontrovertibile una propria responsabilità per il verificarsi dei medesimi.

A tal proposito, si rammenta come in sede di giudizio di primo grado, la difesa del Signor Villini abbia prodotto una memoria in cui la stessa, preliminarmente, ha contestato la nullità del deferimento nonché l’insussistenza/inconsistenza dei fatti addebitati al soggetto deferito.

Date inoltre le dichiarazioni rilasciate in sede d’udienza di discussione del 19.03.2025 dallo stesso Signor Villini, nelle quali nuovamente quest’ultimo esclude una propria responsabilità per le vicissitudini accertate per sua stessa ammissione, in riforma della decisione impugnata, l’adita Corte ritiene inapplicabile al caso di specie la circostanza attenuante della buona condotta processuale, con ogni conseguenziale effetto.

Per tutto quanto sopra dedotto in ordine al secondo motivo di gravame, in forza della ritenuta inapplicabilità delle circostanze aggravanti richieste dall’odierna reclamante nonché della circostanza attenuante la cui operatività era stata riconosciuta dal giudice di prime cure, sussistendone i presupposti e poiché non contestata, l’unica circostanza che l’adita Corte ritiene applicabile al caso di specie è l’aggravante di cui all’art. 9 comma 3 lett. a) R.G. FIDAL.

Relativamente alla sanzione applicata alla A.S.D. Atletica Cervia e al pertinente motivo di gravame proposto dalla Procura, la Corte ritiene che la decisione di I grado vada in parte qua riformata in ragione e in coerenza con quanto previsto dall’art. 1 comma 3 lett. a) e b) del regolamento di giustizia FIDAL secondo cui “Le società e le associazioni che costituiscono la Fidal rispondono direttamente dell’operato dei propri dirigenti, soci, tesserati e sostenitori agli effetti disciplinari” – secondo la regola della immedesimazione organica tout court.

Pertanto seguendo tale coerenza, e in parziale riforma sul punto della decisione di I grado, la Corte ritiene congrua la sanzione pecuniaria di € 1.000,00 da applicarsi alla A.S.D. Atletica Cervia. Allo stato e per quanto sopra, la Corte Federale di appello

#### **P.Q.M.**

- accoglie parzialmente il reclamo dispiegato dalla Procura Federale ed in riforma della decisione del Tribunale Federale applica al Signor Ivan Carlo Villini la sanzione dell’inibizione di giorni 90, aumentata di un terzo ex art. 9 comma 5 R.G. FIDAL in ragione della ritenuta sussistenza dell’aggravante



FEDERAZIONE ITALIANA  
DI ATLETICA LEGGERA

di cui all'art. 9 comma 3 lett. a) R.G. FIDAL, per un totale di complessivi giorni 120 di inibizione;  
- applica alla A.S.D. Atletica Cervia ai sensi dell'art. 5 ultimo comma R.G. FIDAL la sanzione dell'ammenda di € 1.000,00.

Manda alla Segreteria per gli incombenti di competenza

Così deciso in Roma, 24 marzo 2025

La Corte Federale di Appello

Il Presidente

Avv. Marco Baliva

Il Giudice relatore

Avv. Stefano Gianfaldoni